

**Handicap**

**104**


**Invalidità  
Civile**

**118**

**Diritto  
al lavoro**

**68**

**Legge 104  
Dalla parte  
dei cittadini  
per i loro diritti**



*Guida pratica alla conoscenza dell'Handicap,  
Invalidità Civile e Collocamento Mirato*

**Handicap**

**104**

**Invalidità  
Civile**

**118**

**Diritto  
al lavoro**

**68**

CON IL PATROCINO DI



Provincia di Ravenna



TESTI ED EDITING A CURA DI

**Daniele Conti** - [contidaniele@hotmail.it](mailto:contidaniele@hotmail.it)

**Samantha Panaroni** - [samantha.panaroni@gmail.com](mailto:samantha.panaroni@gmail.com)

HANNO COLLABORATO:

**Maurizio Poluzzi** - [maurizio.poluzzi@libero.it](mailto:maurizio.poluzzi@libero.it)

**Romina Balducci** - [romina.balducci@tin.it](mailto:romina.balducci@tin.it)

QUESTO OPUSCOLO È STATO REALIZZATO ALL'INTERNO DI

"CONOSCERE E CAPIRE LA 104",

PROGETTO SOCIALE PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO:

**AMRER Onlus**

**AIPI Onlus**

**Volontari diritti del Malato**

**Maria Teresa**

CON LA COLLABORAZIONE DI:

**PATRONATO ANMIL**

Sede Provinciale di Rimini



PROGETTO SOSTENUTO DA:

**Per gli Altri - Centro Servizi del Volontariato della Provincia di Ravenna**

PROGETTO GRAFICO:

**Ricreativi Srl**

IL FUMETTO È STATO REALIZZATO DA:

**Vanessa Belardo** - [vannibel@libero.it](mailto:vannibel@libero.it)

Finito di stampare in settembre 2012

presso Tipografia Cantelli Rotoweb - Castel Maggiore (BO)

**Indice**

• <b>La Legge 104/1992</b>	pg 6
• <b>La Legge 118/1971</b>	pg 8
• <b>La Legge 68/1999</b>	pg 9
- I diritti e le agevolazioni per la persona con handicap	pg 10
<b>Agevolazioni lavorative</b>	
- Prolungamento congedo parentale	pg 12
- Permessi orari retribuiti	pg 12
- Permessi giornalieri retribuiti	pg 13
- Congedo biennale retribuito ( <i>Congedo straordinario</i> )	pg 14
- La sede di lavoro	pg 14
- Esenzione dal lavoro notturno	pg 15
<b>Agevolazioni tributarie</b>	
- Agevolazioni per spese mediche, sanitarie ed assistenziali	pg 16
- Auto	pg 17
- Eliminazione delle barriere architettoniche	pg 18
- Agevolazione imposta sugli immobili	pg 18
- Agevolazione regionali	pg 18
<b>Altre agevolazioni</b>	
- Agevolazione telefoniche	pg 19
- Contrassegno disabili per la circolazione e la sosta dei veicoli	pg 19
- Benefici e percentuali di invalidità civile	pg 20
- Benefici economici per i lavoratori disabili	pg 22
- Indennità di frequenza	pg 24
- Congedo per cure per gli invalidi Art. 7 - D. Lgs 119/2011	pg 25
- Collocamento mirato	pg 26
- Rapporto di lavoro	pg 26
- Procedure di riconoscimento dell'handicap e invalidità civile	pg 28
- Come si richiede il riconoscimento	pg 28
- La Commissione presso l'azienda sanitaria	pg 29
• <b>I passi per il riconoscimento</b>	pg 29
- Il certificato del medico curante	pg 30
- La presentazione della domanda all'INPS	pg 30
- La ricevuta e la convocazione a visita	pg 31
- Visita domiciliare	pg 31
- La visita	pg 32
- La verifica	pg 32
- L'invio del verbale	pg 33
- Decorrenza dei benefici economici	pg 33
- Il ricorso	pg 34
- La domanda di aggravamento	pg 35
- Visite di revisione e certificati "a scadenza"	pg 35



# La Legge 104/1992

LA "LEGGE 104" È LA NORMA QUADRO CHE SI OCCUPA

DELL'ASSISTENZA, DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE

E DEI DIRITTI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

## IL CONCETTO DI HANDICAP

E' persona con handicap colui che a causa del proprio stato subisce una condizione tale da determinare un processo di **svantaggio sociale** o di **emarginazione**.

Il **concetto di handicap** non sostituisce ma si aggiunge, innovandolo, al **concetto di invalido civile** poiché guarda all'uomo nella sua **globalità in rapporto con la società che gli è intorno**.

### SOGGETTI AVENTI DIRITTO

(L. 104/92 - art.3 c.1)

E' persona con handicap "colui che presenta una **minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione**".



L'intento della Legge 104 è quello di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap ed una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.

Di facile intuizione risulta il fatto che parte dei benefici sono fruibili da tutte le persone con handicap mentre altri benefici sono riconosciuti in relazione alla gravità dell'handicap.

Il **requisito della gravità** si configura quando la persona ha necessità di un **intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale o in quella di relazione.

### CONNOTAZIONE DELLA GRAVITÀ


(L. 104/92 - art.3 c.3)



"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'**autonomia personale**, correlata all'età, in modo da rendere necessario un **intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume **connotazione di gravità**. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."

A chi è utile la Legge 104?  
Quando e perché  
posso usufruirne?

HANDICAP



# La Legge 118/1971

LA "LEGGE 118" È LA NORMA QUADRO CHE SI OCCUPA  
DELL'INVALIDITÀ CIVILE

## IL CONCETTO DI INVALIDITÀ CIVILE

E' invalido civile il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite che ha subito una **riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo** o, se minore di 18 anni, che abbia **difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età**.

### SOGGETTI AVENTI DIRITTO (L. 118/71 - art.2 cc 2-3)



*"Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.*

*Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.*

*Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.*

# La Legge 68/1999

LA "LEGGE 68" È LA NORMA QUADRO CHE HA  
COME FINALITÀ LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO  
E DELLA INTEGRAZIONE LAVORATIVA  
DELLE PERSONE DISABILI NEL MONDO DEL LAVORO  
ATTRAVERSO SERVIZI DI SOSTEGNO  
E DI COLLOCAMENTO MIRATO

### SOGGETTI AVENTI DIRITTO (L. 68/99 - art.1 c. 1 lettera a/b)



La legge 68/99 si applica anche:

**a)** "alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa **superiore al 45%**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità";

**b)** "alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità **superiore al 33%** accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti."



# I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON HANDICAP

I principi generali disposti dalla L. 104/92 hanno quale scopo il riconoscimento dei diritti della persona con handicap e l'obiettivo di favorire la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale.

I diritti e le agevolazioni per la persona con handicap dipendono da un complesso tessuto normativo che parte dall'art. 33 della L. 104/92 e dal **requisito necessario del riconoscimento dello stato di handicap**.

## CONGEDO PARENTALE PER EDUCAZIONE E CURA DEI FIGLI

Per tutti i genitori, fino ad 8 anni di età del figlio




Tutti i genitori, lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi di congedo per assistere i figli fino agli **otto anni di età**.

La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, come il lavoratore padre, possono richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi, per un massimo complessivo di dieci mesi, da fruirsi anche in contemporanea.

*Due le eccezioni:*

- qualora nel nucleo sia presente **un solo genitore** (separato, vedovo o "single"), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi
- qualora invece **il genitore padre** chieda un permesso per un periodo superiore a tre mesi, il suo limite sarà elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tale congedo, il limite complessivo sarà elevato a undici mesi.

Ai fini retributivi fino al terzo anno di età del bambino spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In presenza di determinati limiti di reddito, l'indennità è prevista fino ai 10 (o 11) mesi, usufruibili fino agli 8 anni di età del bambino.



## Agevolazioni lavorative

### PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE

- **Genitore che assiste il figlio fino agli 8 anni di età**
- **Requisito di handicap grave**
- **Assenza di ricovero della persona assistita**

Per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni (compresi i congedi parentali di cui hanno diritto la generalità dei genitori).

La retribuzione è al 30% fino al terzo anno di vita del bambino. Successivamente si mantiene la medesima retribuzione solo se non si superano determinate soglie reddituali.

Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

### PERMESSI ORARI RETRIBUITI

- **Genitore che assiste il figlio fino ai 3 anni di età**
- **Requisito di handicap grave**
- **Assenza di ricovero della persona assistita**

I genitori che assistono il bambino entro il 3° anno di vita possono usufruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, **di un permesso orario giornaliero retribuito** uguale a **2 ore**, per un orario pari o superiore alle 6 ore, di **un'ora** in tutti gli altri casi.

Il genitore può inoltre chiedere di fruire del permesso di 2 (o una) ore giornaliere anche in luogo del Congedo Parentale (vedi box).

I permessi orari retribuiti sono concessi anche in caso di ricovero del minore di 3 anni ricoverato in struttura ospedaliera se il bisogno di assistenza del genitore o familiare è documentato dai sanitari.

### PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI

- **Genitore che assiste il figlio dai 3 ai 18 anni di età**
- **Requisito di handicap grave**
- **Assenza di ricovero della persona assistita**

La madre, o in alternativa il padre, lavoratore dipendente, che assiste il figlio dai 3 ai 18 anni di età, ha diritto, alternativamente all'istituto dei "permessi orari retribuiti", a **tre giorni retribuiti di permesso mensile** (*fruibili in via continuativa o frazionata – 6 mezza giornate o ad ore*) che possono essere utilizzati nel mese di pertinenza.

I permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

Si precisa che i genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile, anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (es.: madre 2 gg, padre 1 gg, anche coincidente con 1 dei 2 gg, della madre).

- **Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap grave**
- **Assenza di ricovero della persona assistita**

I **tre giorni** retribuiti di permesso mensile (*fruibili in via continuativa o frazionata – 6 mezza giornate o ad ore*) possono essere concessi anche al lavoratore che assiste il disabile grave. Gli aventi diritto sono: il genitore, il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado (nonni, nipoti) o entro il terzo grado (zii e bisnonni) in determinate condizioni.

- **Lavoratore dipendente con handicap grave**
- **Assenza di ricovero della persona assistita**

La persona maggiorenne con handicap grave, lavoratrice dipendente, può usufruire a sua scelta di **3 giorni di permesso mensile retribuiti e frazionabili** o in alternativa di **2 ore di permesso giornaliero retribuite**.

## CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO (CONGEDO STRAORDINARIO)

- **Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap grave**
- **Assenza di ricovero della persona assistita**

Per coloro che assistono una persona con disabilità grave è previsto un congedo retribuito della durata massima di due anni, durante l'arco della vita lavorativa, frazionabile a mesi, settimane o a giorni. L'agevolazione può essere fruita con il seguente ordine di priorità: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.

Il congedo biennale retribuito (congedo straordinario) è alternativo al congedo non retribuito di 2 anni per "gravi motivi" (cosiddetta *aspettativa per gravi motivi familiari*).

### Compatibilità del congedo biennale e degli altri permessi

<b>Congedo biennale (straordinario)</b>	Compatibile	Congedo Parentale
	Incompatibile	Prolungamento congedo parentale
	Incompatibile	Permessi orari retribuiti (2 ore/giorno)
	Incompatibile	Permessi giornalieri (3 giorni/mese)

## LA SEDE DI LAVORO ART. 33, C. 5 - L. 104/92

- **Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap grave**
- **Lavoratore dipendente con handicap grave**

Il genitore o il familiare lavoratore dipendente che assiste e il lavoratore disabile dipendente stesso hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.

## ESENZIONE DAL LAVORO NOTTURNO


- **Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap**

I lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile" ai sensi della Legge 104/92, non sono obbligato a prestare lavoro notturno e l'azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario dell'interessato.

Viene considerato "periodo notturno" l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6).

Viene considerato "lavoratore notturno" qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante tale periodo.

Pur in mancanza di una specifica indicazione, per analogia questo divieto, può essere esteso al lavoratore disabile.





## Agevolazioni tributarie

Alla persona cui viene riconosciuta una disabilità, o a coloro che la assistono, sono riconosciuti una serie di benefici di ordine fiscale che di seguito elencati in modo sintetico e tematico.

# AGEVOLAZIONI PER SPESE MEDICHE, SANITARIE ED ASSISTENZIALI

### AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI AUSILI

#### **Detrazione ed iva agevolata**

E' prevista l'applicazione di iva agevolata in sede di acquisto e di detrazione del costo in sede di denuncia dei redditi, per le spese sostenute per protesi ed ausili (ad esempio: le carrozzine per disabili; protesi, sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, montascale etc).

### AGEVOLAZIONI FISCALI SUI SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI

#### **Detrazione ed iva agevolata**

Sono previste agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.

Questi benefici sono concessi sia al momento dell'acquisto (IVA agevolata) che in fase di dichiarazione annuale dei redditi.

I sussidi tecnici e informatici sono *"le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio"*.

### SPESE SANITARIE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

#### **Deduzione e detrazione**

Le spese mediche generiche, specialistiche e di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa) sostenute da una persona con handicap o nel suo interesse da un familiare possono essere

deducibili o deducibili a seconda delle fattispecie e nei limiti previsti dal legislatore.

In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. E' necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

### SPESE PER SERVIZI DOMESTICI - DEDUZIONE

Il Legislatore ha tentato di supportare le famiglie - tutte, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile - che si avvalgano di **addetti ai servizi domestici** (colf, badanti ecc.).

L'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno). Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore.

La deduzione spetta, entro il limite annualmente fissato, al diretto interessato o al familiare del quale è fiscalmente a carico.

### SPESE PER ASSISTENZA PERSONALE - DETRAZIONE

Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l'opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti).

## AUTO

I disabili o i loro familiari che **acquistano** un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) possono contare su quattro benefici fiscali:

- **IVA agevolata**
- **deducibilità IRPEF**
- **esenzione dal pagamento del bollo auto**
- **esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà**

Per il contrassegno auto si veda "Altre agevolazioni"

## ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

E' prevista la detrazione delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, o la sostituzione di gradini con rampe e qualunque spesa per la realizzazione di strumenti che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

## AGEVOLAZIONE IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

I Comuni hanno la facoltà di prevedere specifiche detrazioni delle imposte sugli immobili/casa qualora nell'abitazione vi siano residenti persone portatrici di handicap. Per conoscere l'esistenza di tali agevolazione si consiglia di rivolgersi al comune di residenza dove è ubicato l'immobile.

## AGEVOLAZIONE REGIONALI

Le Regioni hanno facoltà di prevedere agevolazioni ulteriori nei vari ambiti di interesse per le persone con handicap (*agevolazioni sulla mobilità, adattamento strumentazioni e veicoli etc*).

Per la Regione Emilia Romagna si suggerisce di consultare la "**Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità**" pubblicata sul sito <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/>

## Altre agevolazioni

### AGEVOLAZIONE TELEFONICHE

Nel giugno del 2000 il Garante per le comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del **50% sul canone mensile di abbonamento** purché siano rispettati: il requisito economico (determinato valore di ISEE) e il requisito sociale richiesto. Vengono ammessi i nuclei famigliari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.

### CONTRASSEGNO DISABILI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI

La L.104/92 e successive modifiche prevede la concessione ai veicoli delle persone disabili, del contrassegno che consente l'accesso alle zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi riservati. Tale diritto spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, successivamente esteso anche ai non vendenti.

Il rilascio del contrassegno, che può essere temporaneo (1 o 2 anni) o permanente (5 anni), ed è rinnovabile, è competenza del comune di residenza. Il contrassegno ha validità in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Esso deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.



# BENEFICI E PERCENTUALI DI INVALIDITÀ CIVILE

Il riconoscimento delle diverse soglie di invalidità civile può dar diritto a differenti benefici.

Percentuale	Tipo di beneficio
≥ 33 %	Diritto a prestazioni protesiche/ortopediche da parte dell'Ausl di residenza
≥ 46%	Diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'assunzione agevolata al lavoro
≥ 51%	Congedo per cure
≥ 67%	Esenzione dal ticket sanitario
≥ 74%	Invalido parziale In presenza di determinati requisiti di reddito: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Assegno mensile di assistenza;</i></li><li>• <i>Assegno sociale al compimento del 65° anno di età.</i></li></ul>
≥ 75%	<b>Maggiorazione contributiva:</b> versamento dei contributi lavorativi pari a due mesi per ogni anno di lavoro prestato come dipendente. Tale agevolazione può anticipare l'età pensionabile di massimo 5 anni.
100%	Invalido totale In presenza di determinati requisiti di reddito: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Pensione di inabilità</i></li><li>• <i>Eventuale indennità di accompagnamento se concorre la perdita di autonomia e di deambulazione;</i></li><li>• <i>Assegno sociale al compimento del 65° anno di età.</i></li></ul>

Si precisa che questi benefici sono solo di natura assistenziale, cioè **autonomi da qualunque versamento contributivo**.

Il riconoscimento del diritto alle diverse prestazioni è collegato sia al requisito sanitario che a requisiti socio-economici come età, reddito, cittadinanza e residenza.



## BENEFICI ECONOMICI PER I LAVORATORI DISABILI

Lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma da parte di un disabile non è incompatibile con alcuni benefici economici, sono previste infatti da parte dell'Inps una serie di prestazioni a tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che, avendo un minimo di anzianità contributiva, hanno subito menomazioni fisiche o psichiche tali da compromettere seriamente la loro capacità di lavoro. Di seguito si trovano descritte nel dettaglio tali prestazioni: l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.



Tabella sintetica riassuntiva

BENEFICI ECONOMICI	CATEGORIA DI SOGGETTI	CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA	REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI NECESSARI PER OTTENERE IL BENEFICIO
assegno ordinario di invalidità*	LAVORATORE INVALIDO PARZIALE con capacità lavorativa ridotta a meno di 1/3 a causa di infermità fisica o mentale	COMPATIBILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda per l'assegno;</li> <li>• essere iscritto all'Inps da almeno 5 anni.</li> </ul>
pensione di inabilità**	INVALIDO TOTALE 100% infermità fisica o mentale grave da impedire l'attività lavorativa	INCOMPATIBILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda per l'assegno;</li> <li>• essere iscritto all'Inps da almeno 5 anni.</li> <li>• spetta in misura intera se non si superano determinati limiti reddituali</li> </ul>
indennità di accompagnamento***	INVALIDO TOTALE 100% E NON AUTOSUFFICIENTE che non può svolgere attività quotidiane o deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore	COMPATIBILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nessun requisito reddituale</li> <li>• nessun requisito contributivo</li> </ul>
assegno mensile di assistenza	LAVORATORE INVALIDO PARZIALE - INV. CIVILE compresa tra il 74% e il 99%	INCOMPATIBILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario non superare il limite reddituale richiesto</li> <li>• nessun requisito contributivo</li> </ul>

\* L'assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l'assegno diventa definitivo. Per evitare che il pagamento dell'assegno si interrompa bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. L'assegno non è reversibile.

\*\* La pensione di inabilità è reversibile.

\*\*\*I titolari di pensione di inabilità hanno anche diritto all'indennità di accompagnamento, se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante. **L'indennità di accompagnamento non spetta** nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza. Inoltre non spetta se per il medesimo "infortunio o malattia professionale" viene corrisposto l'assegno per l'assistenza personale continuativa (APC) erogato dall'INAIL. La domanda di indennità di accompagnamento, che può essere fatta contestualmente a quella per la pensione di inabilità, deve essere presentata presso la sede dell'Inps sull'apposito modulo.

# INDENNITÀ DI FREQUENZA

## L. N. 289 - 11 OTTOBRE 1990

L'indennità di frequenza è una provvidenza economica a favore degli invalidi minorenni.

### Condizioni:

- età inferiore ai diciotto anni
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia
- essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni ordine e grado
- non superare determinati limiti di reddito (personale del bambino) stabiliti annualmente dalla legge

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

### Benefici economici per i minori invalidi civili

Categoria	Tipo di beneficio
<b>Minori disabili</b> Con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età	<b>Indennità di frequenza con limiti di reddito</b>
<b>Minori disabili</b> Con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua	<b>Indennità di accompagnamento</b>

# CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI

## ART. 7 - D. LGS 119/2011

I lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una **riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento** ( $\geq 51\%$ ) possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un **periodo non superiore a trenta giorni**.


Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (anche medico di base) o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

### PERIODO DI COMPORTO



È il periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla **conservazione del posto di lavoro**, nonostante l'esecuzione della prestazione venga sospesa per fatto **inerente alla sua persona**. Nei casi espressamente previsti dalla legge (o dalla contrattazione collettiva), il contratto dunque non si risolve e si ha semplicemente una sospensione del rapporto di lavoro: rilevanti, a tal fine, sono le ipotesi **della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, del puerperio, del richiamo alle armi**.



## COLLOCAMENTO MIRATO

Per collocamento mirato dei disabili si intende quell'insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel contesto lavorativo idoneo, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

### AVENTI DIRITTO

I soggetti aventi diritto sono previsti dall'art. 1 della L.68/99 tra cui:

- persone con grado di invalidità civile  $\geq 46\%$
- persone invalide del lavoro con grado di invalidità  $\geq 34\%$  (INAIL)
- persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi n. 381 e 382 del 1970 e successive modifiche
- persone invalide di guerre, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazione ex TU del DPR 915/78 e successive modifiche

### E DEVONO

- essere disoccupati ed iscritti negli elenchi del collocamento ordinario (per i disabili occupati sono previste soglie di reddito minimo che consentono comunque l'iscrizione)
- avere assolto gli obblighi scolastici e avere compiuto 15 anni

Il Centro per l'Impiego svolge un ruolo di mediazione offrendo un sostegno completo a invalidi e disabili per dare un'occupazione lavorativa mirata ed assistita consona alle proprie capacità, formazione professionale e stato di salute. Compito del servizio è anche quello di assistere i lavoratori in percorsi individualizzati di tirocinio e di formazione.

## RAPPORTO DI LAVORO

Ai disabili assunti con collocamento obbligatorio si applica il trattamento economico e normativo previsto dai contratti e dalle leggi vigenti; il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.



## PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP E INVALIDITÀ CIVILE

Una persona può richiedere il riconoscimento dello stato di handicap e la certificazione di invalidità civile. Allo stesso modo le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

## COME SI RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO

La richiesta di riconoscimento di handicap e di invalidità civile va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all'INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.



## LA COMMISSIONE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA

Lo stato di handicap e di invalidità civile sono valutati da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl, che può procedere contestualmente ad entrambi gli accertamenti su richiesta dell'interessato.

La Commissione Medico Legale è integrata da un medico INPS, da un operatore sociale e da un esperto nel caso da esaminare, in servizio presso l'AUSL, per l'accertamento dell'handicap e della disabilità, ferma la presenza di uno specialista in discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche in ipotesi di menomazioni psichiche o intellettive. **L'interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia e produrre tutta la certificazione ritenuta utile** (anche eventuali precedenti riconoscimenti di invalidità civile ottenuti con visita effettuata nella stessa Provincia o in altre provincie etc.) a sostegno della domanda.

La commissione medico legale, **effettuata la visita ed esaminata la documentazione prodotta, esprime la sua valutazione compilando il verbale dell'accertamento.**

### I passi per il riconoscimento

- *Richiesta certificato del medico curante*
- *Presentazione della domanda all'INPS*
- *Convocazione alla visita medica*
- *Visita e rilascio verbale*
- *Eventuale ricorso*
- *Eventuale domanda di aggravamento*
- *Visita di revisione*

### IL CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE

Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo. Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall'INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie e lo stato di salute complessivo del soggetto interessato.

**Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.**

I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere "accreditati" presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.

**Il certificato ha validità 90 giorni:** se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

**Il certificato rilasciato dal Medico curante è una prestazione a pagamento e a carico dell'utente.**

### LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL'INPS

Dopo che il proprio medico ha trasmesso il certificato, il cittadino ha 90 giorni di tempo per presentare la domanda telematica all'INPS. La presentazione può essere fatta autonomamente dal cittadino tramite il sito dell'INPS utilizzando un PIN (*codice numerico personalizzato*), oppure attraverso gli enti di Patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIL, ANFASS).

Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando. **E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte.**

### LA RICEVUTA E LA CONVOCAZIONE A VISITA

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.

La procedura informatica propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento presso la Commissione dell'Azienda USL. Segue una lettera di invito a visita dove sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.

Nella stessa lettera viene ricordato che:

- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell'Inps o rivolgendosi all'ente che ha seguito la pratica;
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

### VISITA DOMICILIARE

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.

Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo. Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Sarà poi il Presidente della Commissione dell'Azienda USL a valutare il merito della certificazione e disporre o meno la visita domiciliare.

In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le seguenti modalità: visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata.



## I passi per il riconoscimento

### LA VISITA

La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente integrata con un medico dell'INPS. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.

Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.

In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

### LA VERIFICA

Le Commissioni AUSL sono integrate con un medico dell'INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempo, in quanto, se al termine della visita viene approvato all'unanimità il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, è considerato definitivo.

Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.

La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell'handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).

La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l'Istituto.

### L'INVIO DEL VERBALE

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'INPS.

Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online o tramite operatore (come patronati) i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).


Anche queste informazioni finiscono nella "banca dati" e completano il profilo della persona ai fini dell'invalideria civile, handicap e disabilità. **Per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato, un'associazione o un soggetto abilitato.**

I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall'INPS.



### DECORRENZA DEI BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.



### IL RICORSO

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.

Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso, **entro sei mesi dalla notifica del verbale**, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale.

Nel caso di ricorso è possibile farsi seguire da un patronato o da associazioni di categoria.

### LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

Nel caso si verifichi un peggioramento delle condizioni di salute la persona disabile può fare richiesta di nuovo accertamento sanitario presso la Ausl di residenza, per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione medica in seguito alla prima visita.

Alla domanda è necessario allegare la documentazione sanitaria che attesti le avvenute modificazioni del quadro clinico esaminato in precedenza.

Se si presenta domanda di aggravamento dopo aver presentato il ricorso, tale domanda viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.

### VISITE DI REVISIONE E CERTIFICATI "A SCADENZA"

L'indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già stata prevista una revisione successiva.

La Circolare INPS di riferimento precisa che *"le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell'Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall'AUSL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della AUSL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento."*

Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.

Il presente opuscolo è stato realizzato all'interno del progetto sociale del CSV di Ravenna "Conoscere e capire la 104"

---

*Associazioni promotrici:*



**Associazione Volontari Diritti del Malato**

c/o Ospedale Civile S. Maria delle Croci  
Viale Randi, 5, Ravenna - Tel. 0544.285158  
ra.assdirmalato@ausl.ra.it



**AMRER Onlus**

**Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna**

Via Gandusio, 12 - 40128 Bologna  
Tel./Fax 051.249045 - Cell. 335.6223895  
www.amrer.it - ass.amrer@alice.it  
Codice Fiscale 80095010379

**Gruppo AMRER di Ravenna**

c/o Associazione Volontari diritti del Malato



**AIPI Onlus**

**Associazione Ipertensione Polmonare Italiana**

c/o Marzia Predieri  
Via Andrea Costa, 141 - 40134 Bologna  
Cell. 347 7617728 - marzia.predieri@yahoo.it  
pisana.ferrari@alice.it - www.aiipiitalia.it  
Codice Fiscale 91210830377



**Associazione Maria Teresa**

Via Laghi, 29/5 48018 Faenza (Ra) - Tel 328-1720046  
www.pergli altri.it/mariateresa - ass.mariateresa@alice.it



**Per gli altri – Centro di servizio per il volontariato di Ravenna**

Via Oriani, 44 48121 Ravenna - Tel 0544-251901  
www.pergli altri.it - info@pergli altri.it

Per quanto accuratamente seguite e controllate le informazioni contenute all'interno del presente opuscolo non possono comportare alcuna responsabilità a carico di Per gli Altri – CSV di Ravenna, per eventuali inesattezze.

Per gli Altri – CSV di Ravenna si impegna a riportare in eventuali aggiornamenti le opportune correzioni.